Rottamazione quater e stralcio dei debiti fino a mille euro

30-01-2023 20:26:00 a cura di paolo (0 commenti)



L'articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia. La data di affidamento, di norma, coincide con la data in cui il carico è reso esecutivo, data che è riportata sulla cartella di pagamento nel "dettaglio addebiti"

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di **interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio**.

Sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di **capitale** e le spese per le **procedure esecutive** e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del **Codice della strada** (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il **30 aprile 2023**, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione **esclusivamente in via telematica**. Il servizio per presentare la domanda è attivo dal 20 gennaio 2023, come comunicato dalla stessa Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito, dove sono state pubblicate anche le Faq sulla materia.

È possibile pagare gli importi:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso **del 2 per cento annuo**, a decorrere dal 1° agosto 2023. Entro il 30 giugno 2023, l'agente alla riscossione, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quelle delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ognuna di esse.

In caso di **omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni**, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. **Non rientrano nel beneficio** della Definizione agevolata **alcune tipologie di carichi**, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Per quanto riguarda i **carichi degli enti di previdenza privati**, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano **rientrare nella Definizione agevolata** solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

"STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO"

L'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'**annullamento automatico**, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° **gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di importo residuo fino a mille euro.

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La norma stabilisce che, per gli **enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**:

- lo "Stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo "Stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a

titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo "Stralcio" (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell'effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello "stralcio" compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo "Stralcio" fino a mille euro **non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi** affidati all'Agente della riscossione:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.